

Comune di Lugnacco



PIANO DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO PER L'ABITATO DI LUGNACCO

Norme di Attuazione

Committente:

Comune di Lugnacco

Via Umberto I, 32 - 10080

Lugnacco (TO)

Professionista incaricato:

Arch. Elisa D'Agostino

Via Circonvallazione Ovest, 3 10131

Borgomasino (TO)

Collaboratore alla progettazione:

ARCHIVA S.r.l.s. socio unico

Corso Stati Uniti 35,

10129 Torino

Indice

Art. 1 Definizione.....	3
Art. 2 Obiettivi.....	3
Art. 3 Elaborati costituenti il Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.....	3
Art. 4 Ambiti di intervento.....	4
Art. 5 Tavolozze dei Colori.....	4
Art. 6 Modalità di attuazione.....	4
Art. 7 Modalità di impiego della Tavolozza Colori.....	5
Art. 8 Criteri generali.....	5
Art. 9 Metodologie di intervento non compatibili con le tecniche di finitura originarie.....	6
Art. 10 Criteri per conservare, ripristinare e valorizzare il valore documentario e identitario degli edifici degli Ambiti del Centro Storico.....	6
Art. 11 Unità minime di intervento.....	6
Art. 12 Iter procedurale.....	6
Art. 13 Il Modulo Colore.....	7
Art. 14 Il Verbale Colore.....	7
Art. 15 Gli oggetti della scena urbana.....	8
Art. 16 Indicazioni per gli elementi tecnologici.....	8
Art. 17 Indicazioni per la corretta collocazione della segnaletica e delle affissioni.....	8
Art. 18 Indicazioni per la corretta manutenzione delle fontane.....	8
Art. 19 Tende e tettoie.....	8
Art. 20 Muretti in pietra e recinzioni.....	9
Art. 21 Indicazioni per gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni.....	9
Art. 22 Plateatici.....	9
Art. 23 Autorimesse e bassi fabbricati.....	10
Art. 24 Indicazioni per il recupero di scale, balconi e ballatoi.....	10
Art. 25 Tetti e coperture.....	10
Art. 26 Pavimentazioni private e cortili.....	11
Art. 27 Aggiornamento del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.....	11

Art. 1 Definizione

Il Piano del Colore e dell'Arredo urbano è uno strumento atto a riqualificare, valorizzare e conservare l'identità urbana del Comune di Lugnacco, tramite la regolazione degli interventi di coloritura, pulizia e restauro delle facciate (o parte di esse), nonché tramite la gestione degli interventi di manutenzione degli oggetti della scena urbana.

Art. 2 Obiettivi

1. Valorizzare il paesaggio urbano di Lugnacco, a partire dai fattori di continuità e leggibilità storica presenti all'interno del tessuto edilizio, supportando un suo sviluppo armonico e coerente.
2. Individuare e porre in valore gli elementi che concorrono a formare la tipicità dell'architettura locale e il linguaggio che essa tramanda.
3. Conservare e tutelare il patrimonio edilizio storico esistente.
4. Gestire il processo di evoluzione storica avvenuto, e tutt'ora in corso, sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 3 Elaborati costituenti il Piano del Colore e dell'Arredo Urbano

R. Relazione Illustrativa

Tav. 1 Quadro Conoscitivo- Ambiti di interesse e obiettivi

Tav. 2 Quadro Conoscitivo- Analisi del patrimonio edilizio esistente

Tav. 3 Quadro Conoscitivo- Tecniche di finitura degli edifici storici

Tav. 3bis Quadro Conoscitivo- Trattamenti di finitura delle facciate: le tecniche della trasformazione (1960-1980)

Tav. 4 Quadro Conoscitivo- Rilievo delle cromie presenti sul territorio

Tav. 5 Quadro Conoscitivo- Modelli cromatici di riferimento: colori rilevati e abbinamenti

Tav. 6 Quadro Conoscitivo- Modelli cromatici e abbinamenti rilevati: alcuni esempi

Tav. 7 Quadro Conoscitivo- Analisi mineralogico-petrografiche

Tav. 8 Quadro Conoscitivo- Gli oggetti della scena urbana

Tav. 9 Quadro Propositivo- L'identità del luogo: indicazione di tecniche e metodologie da adottare

Tav. 10 Quadro Propositivo- Recupero delle facciate: indicazioni e prescrizioni specifiche

Tav. 10bis Quadro Propositivo- Indicazioni e applicazioni specifiche per le tecniche di finitura della trasformazione degli anni 1960-1980

Tav. 11 Quadro Propositivo- Abaco delle regole per il decoro delle facciate: la tavolozza dei colori degli edifici storici

Tav. 11bis Quadro Propositivo- Abaco delle regole per il decoro delle facciate: la tavolozza dei colori della trasformazione

Tav. 12 Quadro Propositivo- Abaco delle regole per il decoro delle facciate: modelli cromatici e abbinamenti

Tav. 13 Quadro Propositivo- Confronto tra stato di fatto e linee propositive

Tav. 14 Quadro Propositivo- Indicazioni, proposte e modelli per l'arredo urbano

Tav. 15 Quadro Propositivo- Indicazioni e regole per l'arredo urbano

Tav. 15bis Quadro Propositivo- Ulteriori indicazioni e regole per l'arredo urbano

N.A. Norme di Attuazione

Art. 4 Ambiti di intervento

1. Le disposizioni del presente elaborato trovano attuazione in due tipologie di Ambiti di Interesse: gli *Ambiti del Centro Storico (A)* e gli *Ambiti presentanti caratteri di continuità con il centro storico (B)*.
2. Gli *Ambiti del Centro Storico (A)* corrispondono alle aree del centro storico come da PRG vigente:
 - a) Ambito A1- Centro Storico: Centro storico del Comune di Lugnacco, come da PRG vigente;
 - b) Ambito A2 – Raghetto- Verna: Nucleo storico delimitato come da PRG vigente;
 - c) Ambito A3 – Buracco: Nucleo storico delimitato come da PRG vigente.
3. Gli *Ambiti presentanti caratteri di continuità con il centro storico (B)* corrispondono al tessuto edilizio più recente, presentante comunque caratteri costruttivi e percettivi tali per cui si possono considerare in continuità con il nucleo antico:
 - a) Ambito B1: comprende l'abitato situato a Sud della Strada Provinciale 65 – Strada Provinciale di Lugnacco, nell'area compresa tra la Chiesa Parrocchiale e Strada Regione Canale (cfr. Tav. 1).
 - b) Ambito B2: comprende l'abitato a Sud dell'Ambito A2 (cfr. Tav.1)
4. Il perimetro degli Ambiti di Interesse è precisato dai seguenti elaborati: Tav. 1, Ambiti di interesse e obiettivi.

Art. 5 Tavolozze dei Colori

1. Le indicazioni dei colori per la tinteggiatura contenute nel presente elaborato si risolvono in due *Tavolozze dei Colori*.
2. Le *Tavolozze dei Colori* sono individuate a partire dalle tecniche di finitura impiegate per le facciate presenti e sono funzionali all'obiettivo di gestire l'evoluzione storica che nel tempo ha interessato il Comune di Lugnacco:
 - a) Tavolozza degli Edifici Storici: è di riferimento per gli edifici conservanti le tecniche di finitura originarie o tecniche similari, al fine di preservare l'integrità dei caratteri identitari.
 - b) Tavolozza degli Edifici della Trasformazione: considera gli edifici presentanti tecniche di finitura risalenti al periodo compreso tra il 1960 e il 1980 o con tecniche similari, al fine di assicurare un inserimento armonico con il contesto degli interventi di tinteggio sugli edifici presentanti tali tipologie di finitura.
3. I colori indicati nelle Tavolozze sono precisati dai seguenti elaborati: Tav. 11, Abaco delle regole per il decoro delle facciate: la tavolozza dei colori per gli edifici storici; Tav. 11bis, Abaco delle regole per il decoro delle facciate: la tavolozza dei colori per gli edifici della trasformazione; Tav. 12, Abaco delle regole per il decoro delle facciate: modelli cromatici e abbinamenti.

Art. 6 Modalità di attuazione

1. Per gli *Ambiti del Centro Storico (A)*, al fine di salvaguardare, conservare e ripristinare l'importante valore storico d'insieme rappresentato dal nucleo antico, sono da considerare strettamente prescrittive le indicazioni degli elaborati Tav. 11, 11bis e 12, nonché le prescrizioni degli artt. 8, 9, 9bis, 10 e 11.

2. Per gli *Ambiti presentanti caratteri di continuità con il centro storico (B)*, allo scopo di garantire uno sviluppo armonico del tessuto edilizio e di valorizzare i caratteri presentanti continuità con il Centro Storico, gli edifici compresi in queste aree potranno sì essere tinteggiati anche con colori differenti da quelli indicati, ma sempre nel rispetto dell'armonia con l'intorno.

Sono pertanto da considerarsi prescrittive le indicazioni i cui all' art.8, mentre sono di riferimento le indicazioni alle Tav. 11, 11bis, 12.

Inoltre, nell'eventualità in cui siano presenti edifici storici o presentanti elementi di interesse storico ai sensi dell'art. 11 del DLGS 42/2004, a questi dovranno applicarsi le indicazioni previste per l'area centrale alle Tav. 11 e 12 e agli artt. 8, 9, 10 e 11, al fine di preservare il loro valore storico-documentario.

3. Tutti gli interventi di colorazione, recupero, restauro e manutenzione delle facciate degli edifici compresi all'interno degli Ambiti di Interesse sono sottoposti ad autorizzazione delle Autorità competenti tramite presentazione di apposita Domanda corredata di Modulo Colore e Verbale Colore (cfr. art. 13).

Art. 7 Modalità di impiego della Tavolozza Colori

1. Il ricorso alla Tavolozza degli Edifici Storici oppure alla Tavolozza degli Edifici della Trasformazione è subordinata alla tipologia di finiture presenti:

a) Finiture originarie: si tratta di intonaco a base di calce, tinteggio a calce, paramento lapideo a vista e tutte quelle tecniche riportate all'interno della Tav. 3 Quadro Conoscitivo- Tecniche originarie dei trattamenti di finitura delle facciate. In generale, sono da considerarsi rifiniture originarie tutte quelle non realizzate tramite il ricorso a malte e intonaci cementizi e pitture acriliche.

b) Finiture della trasformazione: sono da considerarsi tutte quelle realizzate tramite il ricorso a malte e intonaci cementizi e pitture acriliche e tutte quelle tecniche riportate all'interno della Tav. 3bis Quadro Conoscitivo- Trattamenti di finitura delle facciate: le tecniche della trasformazione (1960-1980).

2. Alle facciate rifinite con tecniche identificate come originarie si applica la Tavolozza degli Edifici Storici, mentre per le altre tipologie di finitura si ricorre alla Tavolozza degli Edifici della Trasformazione.

3. In sede di valutazione e approvazione della Domanda Colore da parte dell'Autorità Competente può essere richiesta, dall'Autorità stessa, ulteriore documentazione al fine di identificare la finitura presente al momento della presentazione della Domanda.

Art. 8 Criteri generali

1. Le prescrizioni contenute in tale articolo sono da ritenersi vincolanti per tutti gli Ambiti di Interesse.

2. Il rilevamento di tracce di finiture storiche o dell'impiego di tecniche originarie determina la procedura di cantiere. Costituisce infatti il riferimento per i futuri interventi di restauro e integrazione, nonché per la determinazione delle tecniche corrette da impiegare, ricorrendo a modalità operative compatibili e riconducibili a quelle originarie.

3. Qualora durante l'intervento di restauro emergessero elementi di importanza documentaria della storia dell'edificio, nonché di valenza identitaria non solo per la singola costruzione, ma anche per il contesto all'interno del quale si inserisce, la procedura di cantiere deve prevedere il restauro o integrazione di tali elementi.

4. Precedentemente ai lavori di coloritura, devono essere consolidate le parti di intonaco deteriorate; canalizzazioni e impianti, qualora posti in facciata, devono essere rimossi e siti sul fronte non prospettante la pubblica via. Se questo non fosse possibile per comprovate ragioni tecniche, gli elementi devono essere comunque sistemati in modo da non essere visibili.

Art. 9 Metodologie di intervento non compatibili con le tecniche di finitura originarie

1. E' assolutamente vietato l'impiego di metodologie di intervento non compatibili con i paramenti murari e lapidei storici esistenti, nonché con le tecniche originariamente impiegate.

2. E' vietato il ricorso a:

- a) Sabbiatura ad alta pressione dei paramenti;
- b) Malte cementizie per intonaci e stuccature;
- c) Intonachini per il rivestimento a base plastica o sintetica;
- d) Tinteggiature a base plastica e sintetica, calci eccessivamente additivate, verniciature sintetiche

Art. 10 Criteri per conservare, ripristinare e valorizzare il valore documentario e identitario degli edifici degli Ambiti del Centro Storico

E' fatto divieto di:

- a) Tinteggiare e verniciare le pietre artificiali, gli elementi litocementizi, i cementi decorativi, i laterizi, i materiali lapidei e tutte quelle parti destinate in origine a rimanere a vista. Questi dovranno quindi essere puliti, lasciati a vista o ripristinati come in origine.
- b) Occultare, cancellare e compromettere le decorazioni dipinte a graffito, *trompe l'œil*, stucchi...
- c) Utilizzare prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare gli intonaci di edifici non compromessi da precedenti pitture sintetiche.
- d) Tinteggiare parzialmente la facciata unitaria di un edificio con colori diversi, anche se appartenente a più proprietari;
- e) Ricorrere alla stuccatura o all'impiego di laterizio nella ricostruzione di paramenti lapidei a vista;
- f) Effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura.
- g) Rimuovere, modificare e tinteggiare senza autorizzazione gli elementi accessori delle facciate, quali ad esempio sistemi oscuranti e di chiusura.

Art. 11 Unità minime di intervento

1. Gli interventi di coloritura devono riguardare per intero tutti i fronti di un edificio, con particolare attenzione alla resa d'insieme, anche nel caso in cui le facciate in oggetto siano ricomprese all'interno di diverse proprietà (cfr. art. 10, comma 1, punto d).

2. La sostituzione, la manutenzione e il tinteggio dei serramenti esterni può avvenire in tempi diversi, a condizione che tali interventi riguardino l'intera proprietà del richiedente del fronte verso la pubblica via. Inoltre, gli interventi successivi dovranno essere identici a quelli in oggetto della precedente sostituzione.

Art. 12 Iter procedurale

1. Gli interventi di tinteggiatura delle facciate degli immobili ricadenti all'interno di qualunque Ambito di Interesse sono sottoposti ad autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Inoltre, gli interventi ricadenti negli Ambiti del Centro Storico che comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, al fine di conservare l'organismo edilizio ed assicurarne le funzionalità, sono da considerarsi come restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del PRG vigente.

2. Ogni intervento attinente al presente Piano del Colore e dell'Arredo Urbano è subordinato alla compilazione, da parte del richiedente, di apposita Domanda di Rilascio del Verbale Colore corredata da Modulo Colore, documentazione fotografica ed eventuale nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Culturali, qualora sia previsto ai sensi dell'art. 22 del DLGS 42/2004.

Tale documentazione costituisce il minimo richiesto e non limita eventuali altre rappresentazioni o documentazioni che contribuiscano a chiarire meglio intendimenti e scelte dei richiedenti.

In particolare potranno essere presentati ed essere utilizzati tutti quegli elaborati di analisi richiesti per opere di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativi, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia.

3. La Domanda, vagliata dalle Autorità competenti, qualora sia ritenuta idonea, sarà seguita dal rilascio del Verbale Colore che costituirà il documento prescrittivo per gli interventi in facciata.

4. Qualora invece la Domanda sia respinta dalle Autorità competenti in quanto ritenuta non idonea, sarà l'Amministrazione stessa a proporre una o più tinte tra quelle non sature, nonché eventuali indicazioni circa le modalità di intervento. Tali indicazioni sono da ritenersi prescrittive e andranno a costituire il Verbale Colore.

5. L'Autorità competente, al fine di vagliare in maniera esaustiva la compatibilità della Domanda, può richiedere ulteriore documentazione di supporto (cfr. art. 12 comma 2).

6. Il Verbale Colore costituisce il documento ai fini dell'assentibilità dell'intervento, subordinata all'esame da parte dell'Autorità competente.

Art. 13 Il Modulo Colore

1. Il Modulo Colore contiene l'indicazione degli elementi architettonici che si intendono tinteggiare, con le tinte e i materiali esistenti e quelli proposti, nonché i dati relativi al richiedente, al professionista incaricato e all'immobile in oggetto.

2. Il Modulo Colore deve essere corredato da idonea documentazione fotografica a colori con buona risoluzione, atta a chiarire l'inserimento dell'immobile in oggetto nel suo contesto, evidenziare chiaramente le facciate interessate e gli elementi caratterizzanti i fronti.

3. Il Modulo Colore specifica i codici e le descrizioni dei colori proposti e gli eventuali accostamenti cromatici con gli elementi presenti sui fronti, nonché i materiali e la tipologia degli elementi di facciata che si intendono rinnovare o sostituire.

Art. 14 Il Verbale Colore

1. Il Verbale Colore contiene indicazioni riguardanti i parametri, i criteri adottati e le indicazioni tecniche riguardanti l'intervento in oggetto, le tinte adottate in riferimento alla Tavolozza Colori del Comune e la distribuzione delle tinte in relazione agli elementi in facciata.

2. Il Verbale Colore esplicita i dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile e gli estremi del richiedente e della Ditta esecutrice dei lavori.
3. Il Verbale Colore costituisce documentazione minima ai fini dell'assentibilità dell'intervento (cfr. art. 12).

Art. 15 Gli oggetti della scena urbana

1. Come oggetti della scena urbana si intendono pavimentazioni, recinzioni, plateatici, tettoie, segnaletica e affissioni, elementi tecnologici e tutti quegli elementi pubblici e privati che prospettano lungo la pubblica via
2. Le prescrizioni contenute nella Tav. 14 Quadro Propositivo- Indicazioni, proposte e modelli per l'arredo urbano, Tav. 15 Quadro propositivo- Indicazioni e regole per l'arredo urbano e Tav. 15bis Quadro propositivo- Ulteriori indicazioni e regole per l'arredo urbano sono da considerarsi prescrittive in tutti gli Ambiti di Interesse, comprese le indicazioni di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 16 Indicazioni per gli elementi tecnologici

1. Non è consentita l'installazione di antenne paraboliche all'esterno di balconi rivolti verso la pubblica via
2. Le antenne paraboliche devono essere poste sulle coperture, possibilmente sul lato verso l'interno cortile e comunque a un'altezza non superiore a quella del colmo del tetto;
3. Dove è possibile, è da preferire l'installazione di un'antenna collettiva centralizzata;
4. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni;
5. Non è consentita l'installazione delle unità esterne dei condizionatori in posizione visibile dalla pubblica via;
6. Le unità esterne dei condizionatori devono essere poste sul lato verso l'interno cortile oppure, qualora non fosse possibile, devono essere collocate in posizione opportunamente schermata: si tratta perciò dei punti maggiormente nascosti della facciata, quali la rientranza dei balconi entro l'altezza massima della ringhiera o nelle riseghe.

Art. 17 Indicazioni per la corretta collocazione della segnaletica e delle affissioni

1. E' necessario raggruppare la segnaletica su gruppi unitari, organizzati sul medesimo sostegno e con omogenee caratteristiche dimensionali e formali. Le informazioni devono essere raggruppate su opportuni totem informativi, specie in corrispondenza dei beni culturali;
2. Non è consentita l'installazione di segnaletica su elementi architettonici (balaustre, inferriate, fregi...), anche se non di pregio, nonché su alberi e elementi vegetati in genere, bensì su appositi supporti indipendenti.

Art. 18 Indicazioni per la corretta manutenzione delle fontane

1. Non è ammessa la sostituzione degli elementi degradati e delle parti in pietra con inserti in cemento o lastre in pietra lavorate a macchina. Non è consentito il ricoprimento con intonaci o rivestimento con piastrelle;
2. Per una corretta manutenzione, è necessario eliminare le incrostazioni e le eventuali superfetazioni o alterazioni subite nel tempo, nonché effettuare consolidamento con resine, perni, staffature. La sostituzione degli elementi degradati delle fontane in pietra deve avvenire con inserti aventi caratteristiche similari per materiale e tipo di lavorazione.

Art. 19 Tende e tettoie

1. Lungo le *facciate che prospettano lungo la pubblica via* non è consentito applicare alcun tipo di tettoia; è possibile collocare tende in tessuto o materiale plastico di colorazione chiara, o comunque armonica con la facciata sulla quale ricadono, e a caduta verticale. Nel caso di condomini, devono essere ricomprese all'interno del medesimo progetto coordinato
2. Lungo le *facciate prospettanti esclusivamente su aree private*, è possibile collocare tettoie, purché in materiale plastico di colorazione chiara e in ogni caso affine alla colorazione della facciata su cui l'installazione insiste. E' possibile collocare qualunque tipo di tenda
3. E' ammesso l'impiego di tende e tettoie per la protezione di orti e altre coltivazioni, purché di colorazione verde, bianca, o comunque chiara o trasparente.

Art. 20 Muretti in pietra e recinzioni

1. Per il corretto ripristino e il rifacimento delle installazioni dei muretti a secco, è necessario riferirsi alla tecnica costruttiva locale, realizzando l'angolo di scarpa e sfalsando i giunti verticali, per migliorare la distribuzione dei carichi verticali. Nel caso di impiego di calcestruzzo o cemento per il muro di contenimento, inserire la muratura a secco come rivestimento nella parte a vista.
2. In ambiente urbano è da preferire l'impiego di reti metalliche di colore verde, se necessario ricoperte da siepi vegetali, eventualmente innestate sui tradizionali muretti a secco mantenendone le caratteristiche tipologiche, nonché adeguata manutenzione.
3. Se un edificio è sì frazionato in più proprietà, ma risponde ad una precisa unità di concetto architettonico, la coloritura e il materiale delle recinzioni e di ogni altro manufatto visibile all'esterno deve seguire l'unicità architettonica e non la proprietà. Qualora non sia verificata alcuna unità architettonica o tipologica, si potrà mantenere il carattere di differenziazione.
4. In ambiente rurale, le recinzioni di nuova realizzazione devono riferirsi alle tipologie tradizionali per caratteri dimensionali e formali. E' preferibile l'impiego di legname locale (es. larice, castagno).

Art. 21 Indicazioni per gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni

1. E' fatto divieto di impiegare materiali non tipologici nei rappezzi. Se è necessario ricorrere a tali materiali, adottare le tecniche originarie di posa, consentendo una chiara lettura delle parti originali. Nell'accostare la pavimentazione a un'altra, ricorrere a materiali che presentino caratteristiche di continuità con le preesistenti.
2. E' vietato il ricorso al cemento a vista per la realizzazione delle rifiniture.

Art. 22 Plateatici

1. Si intende per plateatico l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro annesso all'aperto annesso a un pubblico esercizio.
2. Le pedane dovranno avere carattere provvisorio, in legno o materiali simili facilmente rimovibili e dovranno conformarsi alle prescrizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione, quindi senza impedire il transito pedonale e viario, qualora posti lungo la pubblica via.
3. Non sarà consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.
4. Per le coperture devono essere usati materiali impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari. La tipologia di copertura del plateatico potrà essere scelta tra:

- Ombrelloni
- Tende a sbraccio
- Copertura a doppia falda o a falde multiple

5. Per la scelta della coloritura dovranno essere rispettate in tutti gli Ambiti le indicazioni contenute nelle Tav. 11 e 11bis.

Art. 23 Autorimesse e bassi fabbricati

1. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano, rurale o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
2. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza.
3. Di norma i serramenti saranno in legno, o altro materiale con rivestimento tipo legno o comunque riportante coloriture rispettanti le indicazioni contenute nelle Tav. 11 e 11bis e in armonia con le tinte impiegate per i serramenti della proprietà in cui si inseriscono.
4. I materiali scelti devono comunque rispettare i vincoli degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004
5. Le coperture dovranno essere realizzate a falda, facendo ricorso a materiali riconducibili a quelli tipologici, quali coppi in laterizio o lamiera zincata a effetto coppo. Esclusivamente per gli Ambiti esterni al centro storico è ammessa la realizzazione di coperture in lamiera zincata semplice.
6. E' assolutamente vietata la realizzazione di bassi fabbricati in lamiera metallica

Art. 24 Indicazioni per il recupero di scale, balconi e ballatoi

1. Ricostruire i ballatoi con riferimento alla tipologia originale presente, ovvero in legno oppure in pietra e ferro battuto, mantenendo un progetto d'insieme semplice e senza decorativismi eccessivi.
2. E' ammissibile la realizzazione di ballatoi in strutture metalliche dal colore scuro (assimilabile a quello del legno, cfr. Tav. 11 e 11 bis) per comprovate necessità strutturali (es. realizzazione di ascensori esterni)
3. I balconi non dovrebbero essere più lunghi di 1.5-2.0 m, con larghezza inferiore a 0.90 m, così come le rampe delle scale esterne di accesso al ballatoio (fatto salvo il rispetto del DM 236/89). Sono ammesse eccezioni in caso di comprovate esigenze tecniche.
4. Per gli edifici storici, è vietata la ricostruzione di ballatoi e balconi con soletta in cemento armato.
5. E' fatto divieto di effettuare rappezzi con materiale non tipologico o provvisorio, che può inoltre costituire pericolo per i passanti

Art. 25 Tetti e coperture

1. E' vietato impiegare lamiere grecate, zincate o preverniciate, lastre in fibrocemento e tegole in cemento, nonché realizzare manti di impermeabilizzazione con guaine bituminose;
2. E' da evitare la trasformazione di tetti a falda in coperture piane o la sostituzione di tetti a struttura lignea con solette in calcestruzzo di cemento armato o laterocemento;

3. Le coperture dovranno essere realizzate in tegole curve tipo coppo. Qualora sia presente una copertura in lose, questa è da preservare e mantenere. Il ricorso all'uso di tegole tipo marsigliese è da evitare per gli Ambiti di centro storico;
4. E' sempre ammessa la realizzazione di coperture in lose;
5. La riparazione di tetti e coperture deve avvenire con elementi e tecnologie analoghe all'esistente.

Art. 26 Pavimentazioni private e cortili

1. I cortili debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato oppure ad orto e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni. E' vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. Caditoie e tombini devono essere sempre oggetto di una periodica ed adeguata manutenzione.
2. E' fatto obbligo di mantenere e salvaguardare le permanenze di pavimentazioni realizzate con materiali e tecniche tradizionali, quali selciato e acciottolato. Qualora sia necessario realizzare appositi percorsi per il passaggio di carrozzine, mezzi privati o altro, è possibile fare ricorso a lastre in pietra o legno.
3. E' fatto divieto di sostituire pavimentazioni di tipo permeabile con materiale cementizio, asfalto, o comunque impermeabile. Nella realizzazione di pavimentazioni, è da preferire sempre l'impiego di materiali permeabili (pietra, terra battuta e stabilizzata, ghiaia), al fine di garantire un'adeguata permeabilità del suolo e facilitare il deflusso delle acque piovane.

Art. 27 Aggiornamento del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano

1. Il presente Piano del Colore e dell'Arredo Urbano potrà essere oggetto di modificazioni e revisioni, qualora la pratica applicativa e gli approfondimenti successivi portassero al suo superamento.
2. Le Tavolozze Colori e le indicazioni riguardanti gli interventi all'interno degli Ambiti del Centro Storico potranno essere revisionati e aggiornati in seguito al reperimento di nuovo materiale e al rilievo di ulteriori tracce di colorazione.